

# Polizza Casa

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni)

Compagnia: Bipiemme Assicurazioni S.p.A. - Prodotto: Rischi Casa



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza multigaranzia di tipo collettivo, abbinabile ai contratti di mutuo erogati ai clienti privati dalla Banca distributrice, tutela l'Assicurato da eventi inaspettati che possano causare danni ai propri fabbricati, nonché da eventi dannosi legati alla proprietà dei fabbricati stessi.



### Che cosa è assicurato?

#### ✓ Danni al fabbricato

Indennizzo, nei limiti della somma assicurata, dei danni materiali e diretti ai fabbricati assicurati causati dagli eventi indicati di seguito:

- Incendio;
- Azione del fulmine;
- Esplosione e scoppio;
- Caduta aeromobili;
- Fumi, gas, vapori;
- Bang sonico;
- Urto veicoli;
- Eventi atmosferici;
- Caduta di ascensori e montacarichi;
- Atti vandalici ed eventi sociopolitici;
- Guasti ai serramenti a seguito di furto o tentato furto;
- Fenomeno elettrico;
- Acqua condotta;
- Spese di ricerca e riparazione;
- Implosione;
- Spese demolizione e sgombero;
- Sovraccarico neve;
- Inondazioni, alluvioni e allagamenti.

#### ✓ Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla proprietà del fabbricato

Indennizzo, nei limiti dei massimali di garanzia, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale, nella sua qualità di proprietario dei fabbricati assicurati.

- ✗ i fabbricati censiti con categorie catastali diverse da A1, A2, A3, A4, A5, A7, A8, A10 o C6;
- ✗ i fabbricati adibiti a Bed & Breakfast;
- ✗ i fabbricati che non presentano le caratteristiche costruttive che seguono:
  - strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili;
  - solai e armature del tetto comunque costruiti.



### Ci sono limiti di copertura?

Di seguito le esclusioni principali:

- ! i danni causati da eruzioni vulcaniche e mareggiate, terremoto e maremoti;
- ! i danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei fabbricati assicurati;
- ! i danni causati da lavori di straordinaria manutenzione;
- ! i danni da lavori non regolarmente eseguiti da ditta specializzata e/o senza le dovute certificazioni/autorizzazioni;
- ! i danni causati per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il venditore;
- ! i danni causati da esercizio, nei fabbricati assicurati di industrie, commerci, arti o professioni;
- ! i danni causati da infiltrazioni, spargimenti di acqua e rigurgiti di fogne, conseguenti ad occlusioni di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti da umidità, stitilicidio od insalubrità dei fabbricati assicurati;
- ! i danni disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture dei fabbricati assicurati;
- ! i danni direttamente o indirettamente provocati da amianto o da materiali contenenti amianto.



### Che cosa non è assicurato?

Non sono in copertura:

- ✗ le persone giuridiche;
- ✗ i fabbricati non siti nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Vaticano e della Repubblica di San Marino;



### Dove vale la copertura?

- ✓ Le coperture assicurative sono valide nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Vaticano e della Repubblica di San Marino.



### Che obblighi ho?

È fatto d'obbligo:

- al momento della sottoscrizione, di effettuare dichiarazioni veritiere, corrette e complete;
- in caso di sinistro, di denunciarlo tempestivamente, inviando la documentazione necessaria per la sua definizione.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio possono compromettere il diritto a ricevere la prestazione.



### Quando e come devo pagare?

Le coperture assicurative vengono prestate dietro il pagamento di un premio frazionato in base alla rateazione del mutuo cui è abbinata la polizza e deve essere corrisposto, ad ogni scadenza di rateazione e per tutta la durata del mutuo, mediante addebito su conto corrente intrattenuto presso la Banca distributrice.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture assicurative decorrono dalla data indicata nel Modulo di Adesione, che coincide:

- (i) con la data di stipula del mutuo sottoscritto; ovvero
  - (ii) con il primo giorno del mese successivo alla data di conferma dell'accollo come indicato dal documento di sintesi; ovvero
  - (iii) con la data di adesione alla polizza, se avvenuta in corso di piano di ammortamento del mutuo.
- In mancanza di disdetta da una delle parti, la copertura assicurativa termina alla data di scadenza del mutuo cui è abbinata.

La copertura relativa ad ogni Modulo di Adesione è prestata senza tacito rinnovo, essendo la relativa durata legata a quella del mutuo ipotecario.



### Come posso disdire la polizza?

A condizione che non siano stati denunciati sinistri, è possibile recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla data di decorrenza. È inoltre possibile recedere dal contratto annualmente con un preavviso di almeno 60 giorni dalla fine di ciascun anno assicurativo.

Il recesso deve essere comunicato alla filiale della Banca distributrice presso cui è stata emessa la polizza oppure alla Compagnia attraverso lettera raccomandata A/R.

# Assicurazione Casa



BPM ASSICURAZIONI

## Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

**Impresa: Bipiemme Assicurazioni S.p.A.**

**Prodotto: Rischi Casa**

**Il presente DIP Aggiuntivo Danni è stato realizzato in data 12/2018  
ed è l'ultimo disponibile**

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Bipiemme Assicurazioni S.p.A.** Via G. Lazzaroni, 3 20124 Milano.

Tel. (+39) 02 72235.081; Sito internet: [www.bpmassicurazioni.it](http://www.bpmassicurazioni.it); E-mail: [info@bpmassicurazioni.it](mailto:info@bpmassicurazioni.it)

PEC: [bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it](mailto:bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it)

Bipiemme Assicurazioni S.p.A., società soggetta alla direzione e coordinamento di Bipiemme Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Bipiemme Vita (a sua volta appartenente al più ampio Gruppo Covéa), iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00177, è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimenti ISVAP n. 2860 del 22 dicembre 2010, 2964 del 22 febbraio 2012 e n. 3023 del 19 novembre 2012, ha sede legale e direzione generale in via G. Lazzaroni, 3 20124 Milano, Italia. Telefono (+39) 02 72235.081, Indirizzo di posta elettronica [info@bpmassicurazioni.it](mailto:info@bpmassicurazioni.it). Indirizzo di posta elettronica certificata: [bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it](mailto:bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio (esercizio 2018) redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, il patrimonio netto di Bipiemme Assicurazioni S.p.A. è pari a € 30.961.712, di cui il capitale sociale ammonta a € 22.000.000 e il totale delle riserve patrimoniali a € 3.777.078. Il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa alla fine del periodo di riferimento è pari a € 21.312.105, mentre il requisito patrimoniale minimo è pari a € 5.328.026. I fondi propri ammissibili sono pari a € 48.061.234 e il solvency ratio è pari al 225,51%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa disponibile sul sito internet dell'impresa ([https://www.bpmassicurazioni.it/bpma/docs/BPMA\\_Relazione\\_sulla\\_solvibilita\\_finanziaria\\_2018.pdf](https://www.bpmassicurazioni.it/bpma/docs/BPMA_Relazione_sulla_solvibilita_finanziaria_2018.pdf)).

Al contratto si applica la legge italiana.



### Che cosa è assicurato?

Questa polizza prevede la possibilità di assicurare il fabbricato dato a garanzia del mutuo ipotecario sottoscritto con la Banca distributrice.

Le garanzie comprese nella polizza e che vengono vendute congiuntamente sono Incendio e rischi supplementari e Responsabilità civile verso Terzi derivante dalla proprietà del fabbricato.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate scelte dal contraente.

**Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**

#### OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO

Non previste

#### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non previste

|  <b>Che cosa NON è assicurato?</b> |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rischi esclusi</b>                                                                                               | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |

|  <b>Ci sono limiti di copertura?</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.                                           |  |

|  <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>                                                                                                  | <b>Denuncia di sinistro:</b><br>In caso di sinistro è necessario darne avviso all'Impresa entro 10 giorni dal sinistro componendo i seguenti numeri di telefono:<br>Numero Verde 800.055.177 (per Italia)<br>Linea Urbana +39.011.74.172.66 (per l'Estero)<br>contattabili dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00. |
|                                                                                                                                        | <b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> non sono previste strutture o centri convenzionati con l'Impresa e/o con la Centrale Operativa alle quali l'Assicurato possa rivolgersi.                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                        | <b>Prescrizione:</b> il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.                                          |
| <b>Dichiarazioni inesatte e reticenti</b>                                                                                              | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Impresa, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.                                                 |
| <b>Obblighi dell'impresa</b>                                                                                                           | Ricevuta la necessaria documentazione, compiuti gli accertamenti del caso e determinato l'indennizzo dovuto, l'Impresa provvede al pagamento entro 30 giorni.                                                                                                                                                                    |

|  <b>Quando e come devo pagare?</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Premio</b>                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il premio é comprensivo di imposte e la sua corresponsione è dovuta per tutto il periodo assicurativo.</li> <li>- Il premio è frazionato in base alla rateazione del mutuo ed è dovuto per tutta la durata del mutuo stesso, mediante addebito su conto corrente intrattenuto presso la Banca distributrice.</li> </ul> |
| <b>Rimborso</b>                                                                                                       | La polizza non prevede alcun rimborso a favore dell'Assicurato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b> |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Durata</b>                                                                                                                             | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
| <b>Sospensione</b>                                                                                                                        | La presente polizza non prevede la possibilità di sospendere la copertura.  |

|  <b>Come posso disdire la polizza?</b> |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>                                                                                  | La polizza prevede la possibilità di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di stipulazione (a condizione che non siano stati denunciati sinistri). |

|  <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Il prodotto è rivolto alle persone fisiche proprietarie del fabbricato dato a garanzia del mutuo ipotecario sottoscritto con la Banca distributrice. |  |



## Quali costi devo sostenere?

### - Costi intermediazione

Il costo trattenuto dalla Compagnia a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto di assicurazione, già incluso nel tasso di premio, è pari al 35%; di questo costo, la quota parte percepita in media dal Distributore è pari ad un 71,43%.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>All'impresa assicuratrice</b>                                                                                                                                        | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto a:<br>BIPIEMME ASSICURAZIONI S.P.A.<br>Gestione Reclami<br>Via del Lauro n. 1, 20121 MILANO<br>Fax 02.85964440<br>Indirizzo e-mail: <a href="mailto:reclami@bpmassicurazioni.it">reclami@bpmassicurazioni.it</a><br>PEC: <a href="mailto:bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it">bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it</a><br>L'impresa dovrà rispondere al reclamo entro 45 giorni. |
| <b>All'IVASS</b>                                                                                                                                                        | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi a:<br>IVASS<br>Via del Quirinale 21 – 00187 Roma<br>Fax 06.42.13.32.06<br>PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a><br>Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Mediazione</b>                                                                                                                                                       | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98) (obbligatorio).                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Negoziazione assistita</b>                                                                                                                                           | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>                                                                                                      | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.**



# Polizza Rischi Casa

**Abitazione**  
**Contratto di Assicurazione**  
**Multirischi di tipo Collettiva**  
**Condizioni di Assicurazione ed. 10/2019**

Il documento è stato redatto secondo le Linee Guida del tavolo tecnico "Contratti Semplici e Chiari", per la semplificazione dei contratti assicurativi.

Il documento è stato redatto nel mese di ottobre 2019 e i dati in essi contenuti sono aggiornati a ottobre 2019

# | Presentazione

Il prodotto è un contratto di assicurazione di tipo collettivo ad adesione facoltativa, riservata ai clienti della Banca distributrice che intendano assicurare un immobile acquistato tramite un Mutuo erogato dalla Banca stessa.

## Coperture prestate

Con l'adesione da parte del Cliente alla polizza Collettiva, operano le seguenti coperture:

1. Danni al Fabbricato
2. Sezione Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla proprietà del fabbricato

# Sommario

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Glossario .....</b> | <b>5</b> |
|------------------------|----------|

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>Condizioni di assicurazione .....</b> | <b>10</b> |
|------------------------------------------|-----------|

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>SEZIONE 1 - Danni al fabbricato .....</b> | <b>11</b> |
|----------------------------------------------|-----------|

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Art. 1.1 – Beni assicurati .....                               | 11 |
| Art. 1.2 – Contro quali danni posso assicurarmi .....          | 11 |
| Art. 1.3 – Calcolo valore assicurato.....                      | 13 |
| Art. 1.4 – Adeguamento premio e valore assicurato .....        | 13 |
| Art. 1.5 – Esclusioni .....                                    | 14 |
| Art. 1.6 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti ..... | 16 |
| Art. 1.7 – Forma dell'assicurazione .....                      | 17 |

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>SEZIONE 2 - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).....</b> | <b>18</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Art. 2.1 – Contro quali danni posso assicurarmi .....          | 18 |
| Art. 2.2 – Proprietà della dimora .....                        | 18 |
| Art. 2.3 – Persone non considerate terzi .....                 | 18 |
| Art. 2.4 – Adeguamento massimale assicurato .....              | 19 |
| Art. 2.5 – Esclusioni .....                                    | 19 |
| Art. 2.6 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti ..... | 20 |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>SEZIONE 3 – Contratto dalla A alla Z .....</b> | <b>21</b> |
|---------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 3.1 – Requisiti di assicurabilità .....                                                                       | 21 |
| Art. 3.2 – Conservazione delle cose assicurate .....                                                               | 22 |
| Art. 3.3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio .....                                               | 22 |
| Art. 3.4 – Decorrenza e durata dell'assicurazione .....                                                            | 22 |
| Art. 3.5 – Calcolo e pagamento del premio .....                                                                    | 22 |
| Art. 3.6 – Estinzione anticipata del mutuo .....                                                                   | 23 |
| Art. 3.7 – Facoltà di recesso.....                                                                                 | 23 |
| Art. 3.8 – Aggravamento del rischio.....                                                                           | 23 |
| Art. 3.9 – Diminuzione del rischio .....                                                                           | 23 |
| Art. 3.10 – Altre assicurazioni .....                                                                              | 23 |
| Art. 3.11 – Limite massimo dell'indennizzo .....                                                                   | 24 |
| Art. 3.12 – Oneri fiscali.....                                                                                     | 24 |
| Art. 3.13 – Forma delle comunicazioni .....                                                                        | 24 |
| Art. 3.14 – Legislazione applicabile, sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente..... | 24 |

---

**SEZIONE 4 - Denuncia ed obblighi in caso di sinistro .....25**

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Art. 4.1 – Denuncia in caso di sinistro .....           | 25 |
| Art. 4.2 – Obblighi in caso sinistro .....              | 25 |
| Art. 4.3 – Esagerazione dolosa del danno .....          | 26 |
| Art. 4.4 – Procedura per la valutazione del danno ..... | 26 |
| Art. 4.5 – Mandato dei periti .....                     | 27 |
| Art. 4.6 – Pagamento dell'indennizzo .....              | 27 |
| Art. 4.7 – Liquidazione dell'indennizzo .....           | 27 |

**Raccomandazioni utili ..... 29**

**Informativa sulla protezione e sul trattamento dei  
dati personali .....30**

# Glossario

|   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | <b>Abitazione</b>                | Fabbricato che sia luogo di domicilio del Contraente, adibito ad esclusivo uso abitativo, anche con ufficio privato del Contraente stesso.                                                                                                                                                                                                              |
|   | <b>Assicurato</b>                | La persona fisica o le persone fisiche che hanno stipulato con la Banca un mutuo ipotecario e che hanno sottoscritto un Modulo di Adesione.                                                                                                                                                                                                             |
|   | <b>Assicurazione</b>             | Il contratto di assicurazione (Polizza Collettiva) ed il suo contenuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| B | <b>Banca</b>                     | Banco BPM S.p.A. che svolge attività di distribuzione assicurativa dietro incarico dell'Impresa, consistente nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o alla esecuzione dei contratti stipulati. |
|   | <b>Box</b>                       | Locale coperto ad uso non abitativo, destinato al parcheggio dei veicoli e facente parte di un fabbricato che abbia le caratteristiche costruttive indicate alla definizione di Fabbricato nel presente Glossario.                                                                                                                                      |
| C | <b>Contraente</b>                | La Banca che sottoscrive la Polizza Collettiva per i propri Clienti che sottoscrivono un mutuo.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D | <b>Danni materiali e diretti</b> | I danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale vale l'assicurazione.                                                                                                                                                                                                                      |
|   | <b>Dipendenze e/o pertinenze</b> | Locali siti negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato (per es. terrazze, portici, tettoie, ripostigli, cantine, soffitte, rimesse e box), purché la costruzione edile di cui fanno parte abbia le caratteristiche costruttive richieste dalla polizza e previste all'Art. 3.1 della Sezione 3 – Contratto dalla A alla Z.                        |
|   | <b>Disabitazione</b>             | L'assenza continua dall'abitazione del Contraente, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione. La disabitazione si intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a 2 giorni con almeno un pernottamento.     |

|          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E</b> | <b>Esplosione</b>            | Lo sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>F</b> | <b>Fabbricato</b>            | <p>La costruzione edile destinata esclusivamente ad uso civile, catastalmente censita, adibita ad appartamento o casa unifamiliare con eventuale annesso ufficio o studio privato purché rientranti nelle categorie catastali di cui all'Art. 3.1 della Sezione 3 – Contratto dalla A alla Z.</p> <p>Il fabbricato comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le sue pertinenze (quali cantine, tettoie, box auto);</li> <li>- recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili;</li> <li>- centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici;</li> <li>- gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura e destinazione, realizzati nel fabbricato stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), tende (purché rigidamente fissate al fabbricato ed escluse le tende scorrevoli su bastoni o rotaie);</li> <li>- antenne radio-telericeventi e satellitari (purché fissate al fabbricato);</li> <li>- tinteggiature, tappezzerie, moquette (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico).</li> </ul> <p>In ogni caso non rientrano nella definizione di fabbricato: l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi, gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici, la piscina (anche se ad uso privato).</p> |
|          | <b>Fabbricato assicurato</b> | Il fabbricato descritto del Modulo di Adesione che risulterà identificato nel contratto di mutuo stipulato tra la Banca e l'Assicurato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | <b>Fabbricato principale</b> | L'immobile con categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5, A7, A8, A10 o C6 oggetto della copertura assicurativa (con esclusione dei Bed & Breakfast).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | <b>Fenomeno elettrico</b>    | Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | <b>Franchigia</b>            | L'importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata/risarcibile, dedotto dall'importo indennizzabile, che il Contraente tiene a suo carico. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia fissa dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|   |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Fulmine</b>                                        | Fenomeno naturale di origine atmosferica che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I | <b>Implosione</b>                                     | Repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | <b>Incendio</b>                                       | La combustione con fiamma dei beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | <b>Indennizzo/risarcimento</b>                        | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | <b>Incombustibilità/<br/>materiali incombustibili</b> | La proprietà di sostanze e prodotti di non dar luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica alla temperatura di 750 gradi centigradi. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.<br><br>Sono considerati incombustibili:<br>- cemento e cemento armato;<br>- pietre, vetrocemento armato, laterizi, metalli;<br>- altri materiali che alla temperatura di 750°C non danno luogo né a fiamma né a reazione esotermica, secondo il metodo di prova sopra indicato. |
|   | <b>IVASS</b>                                          | Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazioni. Istituito con decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze all'ISVAP.                                                                                                                                                                                                                                        |
| M | <b>Massimale assicurato</b>                           | La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento in caso di sinistro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | <b>Modulo di Adesione</b>                             | Il documento sottoscritto dall'Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce alla Polizza Collettiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | <b>Mutuo</b>                                          | Il contratto stipulato tra la Banca e l'Assicurato avente per oggetto la concessione all'Assicurato, da parte della Banca, di un finanziamento garantito da ipoteca sul fabbricato.<br>Mutuo "Stato Avanzamento Lavori" (SAL): si intende con abitazione ancora non completata e non ancora esistente.                                                                                                                                                                                                                          |
| P | <b>Polizza Collettiva</b>                             | Il Contratto di assicurazione stipulato dalla Contraente (Banca) nell'interesse di più Assicurati (mutuatari).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Premio</b>                 | Somma di denaro che viene versata dall'Assicurato alla Banca e, per il tramite della stessa, viene riversato alla Società in relazione alla copertura assicurativa.                                                                                                                                                 |
|   | <b>Premio Posticipato</b>     | Somma di denaro che viene versata dall'Assicurato alla Banca e, per il tramite della stessa, viene riversato alla Società in relazione alla copertura assicurativa, in maniera posticipata rispetto al frazionamento del contratto.                                                                                 |
|   | <b>Primo rischio assoluto</b> | Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla somma assicurata indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati. Questa forma di assicurazione non comporta quindi l'applicazione della regola proporzionale (art. 1907 Codice Civile) nel calcolo dell'indennizzo. |
| S | <b>Scoperto</b>               | L'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno liquidato a termini di polizza, che viene dedotto dall'indennizzo. Questo importo rimane a carico del Contraente.                                                                                                                                           |
|   | <b>Scoppio</b>                | Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono da considerare scoppio.                                                                                                                            |
|   | <b>Serramenti</b>             | Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (con esclusione delle zanzariere).                                               |
|   | <b>Sinistro</b>               | Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | <b>Società</b>                | Bipiemme Assicurazioni S.p.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | <b>Solaio</b>                 | Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.                                                                                                                                                                                        |
|   | <b>Somma assicurata</b>       | L'importo contrattualmente stabilito che costituisce il limite entro il quale la Società è obbligata a rispondere nel caso in cui si verifichi un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.                                                                                |

|   |       |                                                                                                                                                                      |
|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T | Tetto | L'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici e costruito con materiale incombustibile. |
|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Condizioni di assicurazione

## **POLIZZA COLLETTIVA RISCHI CASA n° 10000000188**

Copertura assicurativa su fabbricati per i rischi Incendio, Altri Danni a Beni e Responsabilità Civile Terzi stipulata dalla Banca distributrice per conto dei clienti mutuatari, con adeguamento annuale del valore della somma assicurata e del premio

Le presenti Condizioni di Assicurazione regolano la Polizza Collettiva stipulata da Banco BPM con Bipiemme Assicurazioni S.p.A., e sono valide per le adesioni individuali.

Il modulo di adesione è abbinato al mutuo privato stipulato tra l'intestatario del mutuo, che coincide con l'Assicurato, e la Contraente della Polizza Collettiva.

Gli obblighi della Società dipendono esclusivamente dalla Polizza Collettiva, dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dal Modulo di Adesione e dalle eventuali appendici rilasciate dalla Società stessa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto di Assicurazione valgono le norme di legge applicabili.

## Sezione 1 – Danni al fabbricato

### Art. 1.1 Beni assicurati

Il fabbricato indicato in polizza.

### Art. 1.2 Contro quali danni posso assicurarmi

La Società si obbliga, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti al fabbricato assicurato causati dagli eventi indicati di seguito, **con i limiti di indennizzo, scoperti e franchigie indicati all'Art. 1.6:**

- A - INCENDIO** come definito nel Glossario.
  - B - AZIONE DEL FULMINE** inteso come conseguenza diretta del Fulmine, come definito nel Glossario.
  - C - ESPLOSIONE E SCOPPIO** come definiti nel Glossario.
  - D - CADUTA DI AEROMOBILI** loro parti o cose da essi trasportate, **METEORITI**, corpi o veicoli spaziali.
  - E - FUMI, GAS E VAPORI** sviluppatisi a seguito degli eventi che precedono (dalla lettera A alla D) oppure causati per mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica purché conseguenti ad evento indennizzabile a termini di polizza.
  - F - BANG SONICO** onda sonora, ovvero dalla generazione di onde di pressione acustica, determinata per superamento del muro del suono da parte di aeromobili.
  - G - URTO VEICOLI** danni che l'urto dei veicoli può cagionare al fabbricato assicurato anche quando non vi sia sviluppo di incendio, a condizione che i veicoli:
    - non siano di proprietà degli Assicurati e dei componenti del loro nucleo familiare;
    - non siano in uso o in servizio agli stessi;
    - siano in transito sulla pubblica via;
- La garanzia opera esclusivamente per richieste di risarcimento che eccedano i massimali previsti dalla polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione del veicolo che ha cagionato il danno.**
- H - URAGANI, BUFERE, TEMPESTE, GRANDINE, TROMBE D'ARIA, FORZA DEL VENTO, GELO** anche nel caso in cui detti eventi provochino incendio, esplosione o scoppio, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti/fabbricati (assicurati o non).
  - I - CADUTA DI ASCENSORI E MONTACARICHI** a seguito di rottura di congegno di comando o di controllo, con l'esclusione dei danni subiti dall'impianto stesso.
  - J - IMPLOSIONE** come definito nel Glossario.

**K - SCIOPERI, TUMULTI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO.** La Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta e urto di aeromobili, verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse;
2. degli altri danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato da scioperanti o persone che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) dell'abitazione assicurata, con avvertenza che, **qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, i guasti o danneggiamenti di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

**L - FENOMENO ELETTRICO** la Società si obbliga ad indennizzare i danni derivanti da fenomeno elettrico agli impianti al servizio del fabbricato assicurato.

**M - ACQUA CONDOTTA** ossia dei danni causati al bene assicurato da fuoriuscita d'acqua a seguito di rotture accidentali dei soli impianti idrici, igienici e termici esistenti nel fabbricato assicurato.

**N - SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE** in caso di **danno risarcibile in base alla lettera N - ACQUA CONDOTTA**, la Società si obbliga a risarcire le spese di ricerca e riparazione dei guasti con relative opere di demolizione e ripristino, relative alla rottura ed al ripristino della parte muraria, sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto.

**O - SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO nel caso di danno risarcibile ai termini di polizza**, la Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgombrare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro.

**P - GUASTI AI SERRAMENTI A SEGUITO DI FURTO O TENTATO FURTO**, che comporti un danno ai serramenti del fabbricato assicurato.

**Q - SOVRACCARICO NEVE** ossia danni derivanti dal crollo totale o parziale del fabbricato assicurato, a seguito del sovraccarico neve sui tetti.

Per crollo si intende esclusivamente:

- il completo distacco e conseguente caduta di una o più parti del fabbricato dal resto della sua struttura;
- una deformazione della struttura portante del fabbricato che ne abbia compromesso definitivamente la stabilità.

**R - INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI**, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

### Art. 1.3 Calcolo valore assicurato

La somma assicurata corrisponde al valore indicato nel modulo di adesione, determinato moltiplicando la superficie del fabbricato riportata nel Modulo di adesione, espressa in mq, per il **valore di attribuzione al mq** relativo alla categoria catastale di appartenenza, come riportato nella seguente tabella:

| Categoria Catastale | Descrizione                                                                           | Valore di attribuzione al mq |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| A1                  | Abitazione tipo signorile                                                             | € 1.984,61                   |
| A2                  | Abitazione tipo civile                                                                | € 1.274,15                   |
| A3                  | Abitazione tipo economico                                                             | € 944,91                     |
| A4                  | Abitazione tipo popolare                                                              | € 849,09                     |
| A5                  | Abitazione tipo ultrapopolare                                                         | € 755,31                     |
| A7                  | Villini                                                                               | € 1.465,78                   |
| A8                  | Ville                                                                                 | € 1.795,02                   |
| C6                  | Box, rimesse ed autorimesse ad uso privato costituenti o no dipendenza del fabbricato | € 567,76                     |

I suindicati valori verranno adeguati annualmente in base al disposto del successivo articolo della presente Sezione 1 - Danni al fabbricato.

### Art. 1.4 Adeguamento premio e valore assicurato

Il valore di attribuzione al mq di cui al precedente articolo, verrà aggiornato in base agli indici del "costo di costruzione di un Immobile residenziale" (Base 2015 = 100)" pubblicati dall'ISTAT, al mese di giugno di ogni anno. Gli adeguamenti del premio e del capitale assicurato, rideterminati sulla base del nuovo valore di attribuzione al mq, decorreranno dal 1° gennaio.

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società procederà all'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.

Si precisa che tale variazione potrà essere consultabile sul sito della Compagnia [www.bpmassicurazioni.it](http://www.bpmassicurazioni.it)

## **Art. 1.5 Esclusioni**

### **ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE DELLA SEZIONE**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- b) causati da eruzioni vulcaniche, mareggiate, terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- c) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- d) derivanti da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- e) imputabili a furto, smarrimento, rapina, saccheggio o ad ammanchi di qualsiasi genere;
- f) commessi o agevolati da dolo dell'Assicurato;
- g) causati da difetti di materiali e di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura, corrosione o manomissione;
- h) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei fabbricati assicurati;
- i) da lavori di straordinaria manutenzione, inclusi i lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione;
- j) da lavori non regolarmente eseguiti da ditta specializzata e/o senza le dovute certificazioni/autorizzazioni;
- k) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore, l'installatore o il locatore dei fabbricati assicurati;
- l) le spese sostenute per migliorie o per adeguamenti alle normative vigenti in materia di impiantistica del fabbricato.

### **ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA B - AZIONE DEL FULMINE**

- m) indiretti causati dall'azione del fulmine (sbalzi di tensione elettrica etc...).

### **ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA H - URAGANI, BUFERE, TEMPESTE, GRANDINE, TROMBE D'ARIA, FORZA DEL VENTO, GELO:**

Sono esclusi i danni causati da:

- n) frane, cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine o trombe d'aria, bagnamento, salvo che esso non avvenga attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra, neve;

- o) intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico installati all'aperto.

Sono esclusi i danni subiti da:

- p) beni posti all'aperto;
- q) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se solo per temporanee esigenze di ripristino;
- r) fabbricati con pareti esterne o coperture in legno, paglia, vetro, argilla o materiali leggeri in genere;
- s) lastre di vetro o cristallo di ogni tipo.

#### **ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA L - SCIOPERI, TUMULTI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO**

- t) causati nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate, per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, statale o locale od in occasione di serrate.

#### **ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA M - FENOMENO ELETTRICO**

- u) a tubi, alle lampadine elettriche, valvole termoioniche, resistenze scoperte, fusibili;
- v) ai trasformatori elettrici e generatori di corrente;
- w) ad elaboratori e antenne che non siano radio - telericeventi e centralizzate;
- x) per il recupero di dati informatici;
- y) ad apparecchi per uso professionale in genere;
- z) ai supporti dati (CD, DVD, ecc.) e al contenuto degli elettrodomestici danneggiati.

#### **ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA N - ACQUA CONDOTTA**

- aa) dovuti a umidità e stillicidio o condensa;
- bb) derivanti da traboccamenti, rigurgito o rottura di fognature;
- cc) derivanti da gelo;
- dd) derivanti da acqua piovana;
- ee) conseguenti a rottura dei raccordi tra impianto fisso di distribuzione e gli elettrodomestici;
- ff) conseguenti a anormale e/o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua/liquami;
- gg) provocati da impianti solari termici.

#### **ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA T – INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI, PER I DANNI**

- hh) da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici e tecnici;
- ii) da franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- jj) a cose mobili all'aperto.

## Art. 1.6 Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti

|   | Evento                                                                                            | Limiti di indennizzo                                                             | Franchigia/Scoperto                                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| A | INCENDIO                                                                                          | Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno    | Non previsti                                         |
| B | AZIONE DEL FULMINE                                                                                | Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno    | Non previsti                                         |
| C | ESPLOSIONE E SCOPPIO                                                                              | Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno    | Non previsti                                         |
| D | CADUTA DI AEROMOBILI                                                                              | Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno    | Non previsti                                         |
| E | FUMI, GAS E VAPORI                                                                                | Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno    | Non previsti                                         |
| F | BANG SONICO                                                                                       | Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno    | Non previsti                                         |
| G | URTO VEICOLI                                                                                      | Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno    | Non previsti                                         |
| H | URAGANI, BUFERE, TEMPESTE, GRANDINE, TROMBA D'ARIA, FORZA DEL VENTO, GELO                         | Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno    | € 250 per sinistro                                   |
| I | CADUTA DI ASCENSORI E MONTACARICHI                                                                | Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno    | Non previsti                                         |
| J | IMPLOSIONE                                                                                        | Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno    | Non previsti                                         |
| K | SCIOPERI, TUMULTI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO | Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno    | € 250 per sinistro                                   |
| L | FENOMENO ELETTRICO                                                                                | 3% della somma assicurata per sinistro, per anno e per singolo mutuo             | 10% per sinistro                                     |
| M | ACQUA CONDOTTA                                                                                    | 10% della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno           | 10% di scoperto, con un minimo di € 500 per sinistro |
| N | SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE                                                                    | € 1.000 per sinistro e per anno                                                  | € 100 per sinistro                                   |
| O | SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO                                                                      | 5% della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno            | Non previsti                                         |
| P | GUASTI AI SERRAMENTI A SEGUITO DI FURTO O TENTATO FURTO                                           | 1% della somma assicurata con il limite massimo di € 750 per sinistro e per anno | € 100 per sinistro                                   |
| Q | SOVRACCARICO NEVE                                                                                 | Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno    | 5% con un minimo di € 750 per sinistro               |

|   |                                      |                                                    |                                           |
|---|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| R | INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI | 70% della somma assicurata per sinistro e per anno | 10% con un minimo di € 2.500 per sinistro |
|---|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|

## Art. 1.7 Forma dell'assicurazione

La forma assicurativa prevista è a primo rischio assoluto.

## Sezione 2 – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

### Art. 2.1 – Contro quali danni posso assicurarmi

La Società assicura, **fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, per anno assicurativo**, il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni accidentali verificatisi nella sua qualità di proprietario del fabbricato assicurato.

### Art. 2.2 – Proprietà della dimora

L'Assicurazione comprende i danni causati a terzi derivanti dalla proprietà dell'abitazione, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi, attrezzature sportive, piscine ed altre pertinenze. Se l'abitazione fa parte di un condominio, l'Assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato, nella sua qualità di proprietario, sia per i danni di cui debba rispondere in proprio, sia per i danni su di esso gravanti pro quota, escluso l'eventuale maggiore onere derivante da obblighi solidali con gli altri condomini o locatari.

**Qualora il fabbricato sia già coperto da analoga polizza di Responsabilità Civile stipulata dal condominio di cui eventualmente il fabbricato fa parte e/o da altri condomini o dallo stesso Assicurato, la presente garanzia è attivabile solo per la parte del danno eccedente i massimali coperti dalle suddette polizze.**

L'assicurazione comprende inoltre:

1. **Manutenzione ordinaria e straordinaria**, inclusi lavori di ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione dell'abitazione ma, con riferimento alla manutenzione straordinaria, limitatamente alla responsabilità dell'Assicurato quale committente.
2. **Spargimento di acqua e altri liquidi e trabocco e rigurgito delle fognature, esclusi i tubi interrati e gli impianti di irrigazione.**
3. **Interruzione o sospensione totale o parziale di attività** industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
4. **Inquinamento accidentale:** l'Assicurazione comprende i danni a cose conseguenti ad inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo.
5. **Le persone non dipendenti** addette alla manutenzione ordinaria ed all'amministrazione ordinaria dei relativi impianti fissi.

**Le coperture di cui ai punti dall'1 al 4 sono prestate con i limiti previsti all'Art. 2.6.**

In caso di comproprietà dell'abitazione la copertura è operante anche per la responsabilità civile degli altri comproprietari, che vengono considerati Assicurati a tutti gli effetti.

### Art. 2.3 – Persone non considerate terzi

**Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:**

- a) **il coniuge, il convivente, i genitori, i figli dell'Assicurato;**
- b) **ogni parente o affine dell'Assicurato, se con lui convivente;**
- c) **le Società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui alla lettera a) e b)**

- rivestano la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore;
- d) i dipendenti dell'Assicurato addetti al servizio del fabbricato, per i quali sussista l'obbligo di assicurazione INAIL;
  - e) persone che svolgono attività di straordinaria manutenzione.

## Art. 2.4 Adeguamento massimale assicurato

Il massimale assicurato della presente Sezione verrà aumentato della medesima percentuale di variazione applicata agli indici del "costo di costruzione di un Immobile residenziale" (Base 2015 = 100)" pubblicati dall'ISTAT, al mese di giugno di ogni anno (**riferimento Art. 1.4**).

Gli adeguamenti del premio e del capitale assicurato, rideterminati sulla base del nuovo valore di attribuzione al mq, decorreranno dal 1° gennaio. In caso di sinistro indennizzabile per la presente Sezione, **la Società non risarcirà importi superiori ad un massimale per fabbricato assicurato pari a € 240.420,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società procederà all'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.

Si precisa che tale adeguamento potrà essere consultabile sul sito della Compagnia **[www.bpmassicurazioni.it](http://www.bpmassicurazioni.it)**

## Art. 2.5 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- b) causati da eruzioni vulcaniche, mareggiate, terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- c) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- d) derivanti da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- e) commessi o agevolati da dolo dell'Assicurato;
- f) causati da difetti di materiali e di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura, corrosione o manomissione;
- g) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei fabbricati assicurati;
- h) da lavori non regolarmente eseguiti da ditta specializzata e/o senza le dovute certificazioni/autorizzazioni;
- i) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore, l'installatore o il

locatore dei fabbricati assicurati;

- j) da esercizio, nei fabbricati assicurati, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni;
- k) da inquinamento di qualsiasi natura, purché non accidentale;
- l) direttamente o indirettamente, anche se in parte, da amianto o da materiali contenenti amianto;
- m) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- n) derivanti da proprietà, possesso, uso e guida di veicoli, natanti, imbarcazioni nonché di aeromobili, ultraleggeri, deltaplani, e droni;
- o) a cose ed animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- p) derivanti dall'esercizio della caccia o dalla partecipazione a gare sportive in genere e relative prove organizzate da Associazioni / Federazioni di carattere nazionale;
- q) derivanti da proprietà, possesso, uso di animali non domestici;
- r) derivanti da proprietà, possesso, uso di armi.

## Art. 2.6 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.

|                                   | Prestazioni                                | Limiti di indennizzo                                               | Franchigia/Scoperto              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ART. 2.2 – PROPRIETÀ DELLA DIMORA | 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | Nei limiti del massimale indicato in polizza per anno assicurativo | € 100,00 per i soli danni a cose |
|                                   | 2 - SPARGIMENTO, TRABOCCO E RIGURGITO      | € 30.000,00 per anno assicurativo                                  |                                  |
|                                   | 3 - INTERRUZIONE ATTIVITÀ                  | Nei limiti del 20% del massimale indicato in polizza per sinistro  |                                  |
|                                   | 4 - INQUINAMENTO ACCIDENTALE               | € 50.000,00 per anno assicurativo                                  |                                  |

## Sezione 3 – Contratto dalla A alla Z

### Art. 3.1 – Requisiti di assicurabilità

Per poter aderire alla Polizza Collettiva, l'Assicurato deve trovarsi, al momento dell'adesione, nelle seguenti condizioni di assicurabilità:

- a) essere una persona fisica;
- b) avere sottoscritto con la Banca Contraente della presente Polizza Collettiva un mutuo per il finanziamento del fabbricato indicato nel Modulo di Adesione;
- c) aver sottoscritto un mutuo che non preveda un'erogazione a Stato avanzamento lavori (SAL);
- d) avere sottoscritto il Modulo di Adesione.

Il fabbricato indicato nel Modulo di Adesione deve:

- e) essere sito in territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino;
- f) essere regolarmente accatastrati con categoria A1, A2, A3, A4, A5, A7, A8, o C6 (con esclusione dei Bed & Breakfast) e conformi alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie;
- g) devono essere conformi alle vigenti normative costruttive e/o realizzative.

Nel Modulo di Adesione è possibile indicare sino ad un massimo di 6 fabbricati.

Fermo quanto sopra, possono essere altresì compresi nelle coperture assicurative:

- I. i fabbricati classificati con categoria catastale C2, previsti nell'atto notarile come pertinenze del fabbricato principale posto in garanzia;
- II. i fabbricati classificati con categoria catastale C2 non definiti come pertinenza nell'atto notarile ma certificati da un perito o nella documentazione notarile come "solaio" o "cantina" esclusivamente se aventi il medesimo indirizzo del fabbricato principale;
- III. i fabbricati classificati con categoria catastale C2, non definiti come pertinenza nell'atto notarile e non certificati da un perito o nella documentazione notarile come "solaio" o "cantina" a condizione che:
  - ✓ siano assicurati contestualmente ad un fabbricato principale con categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5, A10, esclusivamente se ubicati nello stesso indirizzo e aventi una superficie massima di 30 mq, oppure
  - ✓ siano assicurati contestualmente ad un fabbricato principale con categoria catastale A7 e A8, esclusivamente se ubicati nello stesso indirizzo e aventi una superficie massima pari a quella del fabbricato principale.

Ai fini della validità delle coperture assicurative, i fabbricati assicurati devono avere le seguenti caratteristiche costruttive:

- strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili; è tuttavia ammessa la presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto. Nelle pareti esterne la presenza di materiali combustibili è invece ammessa con una tolleranza del 30%. Il legno lamellare è considerato incombustibile ai fini dell'assicurazione;
- solai e armature del tetto comunque costruiti.

### **Art. 3.2 – Conservazione delle cose assicurate**

I fabbricati assicurati devono essere conservati con diligenza e cura e tenuti in condizioni tecniche funzionali al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione e nel rispetto di eventuali vincoli architettonici ed urbanistici. Essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono stati costruiti ed è stata concessa la licenza edilizia. L'Assicurato si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Società di visitare i fabbricati assicurati e a dar loro tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti. In ogni caso di aggravamento del rischio e salvo che lo stesso, nel termine indicato, su richiesta della Società, non sia stato riportato allo stato normale, è facoltà della Società risolvere il Contratto con l'Assicurato inadempiente.

### **Art. 3.3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### **Art. 3.4 – Decorrenza e durata dell'assicurazione**

A condizione che l'Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e sia stato pagato il relativo premio, la copertura assicurativa decorre dalla data indicata nel Modulo di Adesione, che coincide:

- I. con la data di stipula del mutuo sottoscritto dall'Assicurato;
- II. con il primo giorno del mese successivo alla data di conferma dell'accollo come indicato dal documento di sintesi consegnato all'Assicurato dalla Banca;
- III. con la data di adesione alla Polizza Collettiva in corso di piano di ammortamento del mutuo;

**In mancanza di disdetta da una delle parti, la durata della copertura assicurativa coincide con la durata del Mutuo.**

### **Art. 3.5 – Calcolo e pagamento del premio**

Il premio lordo corrisponde all'1,00 per mille della somma assicurata, determinata in base a quanto previsto dall'Art. 1.3 "Calcolo valore assicurato" delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Il premio così ottenuto sarà frazionato in base al numero di rate del mutuo, e sarà essere corrisposto dall'Assicurato – presso la Banca – alla scadenza di ogni rata del mutuo e per tutta la durata dello stesso, mediante addebito su conto corrente intrattenuto presso la Banca distributrice o a mezzo addebito diretto SEPA (SDD).

**Il premio potrà subire variazioni in più o in meno al mutare del valore della somma assicurata adeguata in base a quanto disposto dagli Art. 1.4 delle Condizioni di Assicurazione.**

La Banca provvede a trasmettere il premio alla Società con le modalità concordate nell'ambito degli specifici accordi.

### **Art. 3.6 – Estinzione anticipata del mutuo**

**L'Assicurato è tenuto a pagare solo le rate di premio dovute fino all'estinzione del mutuo. In tale caso l'Assicurato è tenuto a corrispondere la parte del premio posticipato comunque goduto per la copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l'ultima rata pagata e la data di estinzione.**

### **Art. 3.7 – Facoltà di recesso**

#### **Diritto di recesso dal Contratto di assicurazione**

**In assenza di sinistri, l'Assicurato può recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla data di decorrenza.**

L'Assicurato può esercitare tale facoltà consegnando la richiesta di recesso alla filiale della Banca che ha emesso la polizza oppure alla Società a mezzo lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata.

Il recesso determina la cessazione della copertura assicurativa dalle ore 24 del giorno della comunicazione alla Banca oppure dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata.

L'Assicurato è comunque tenuto al pagamento del premio posticipato relativo al periodo copertura intercorso sino alla data di comunicazione del recesso.

#### **Diritto di recesso nel corso della durata contrattuale**

**L'Assicurato e la Società possono recedere dal Contratto annualmente con un preavviso di almeno 60 giorni dalla fine di ciascun anno assicurativo.**

L'Assicurato potrà esercitare tale facoltà consegnando la richiesta di recesso alla filiale della Banca che ha emesso la polizza oppure alla Società a mezzo lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata.

In tale caso l'Assicurato è tenuto a corrispondere la parte del premio posticipato per la copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l'ultima rata pagata e la data di scadenza dell'annualità durante la quale è stato esercitato il diritto di recesso.

### **Art. 3.8 – Aggravamento del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

### **Art. 3.9 – Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 3.10 – Altre assicurazioni**

**In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Se la copertura riguarda i rischi ai quali si riferisce la garanzia "Danni al fabbricato" qualora la somma**

degli indennizzi - escluso dai conteggi l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

### **Art. 3.11 – Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo quanto espressamente previsto dalle singole garanzie, nonché dall'art. 1914 del Codice Civile, **a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata ed indicata nella scheda di polizza.**

### **Art. 3.12 – Oneri fiscali**

Le imposte, i contributi, le tasse e tutti gli oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Assicurato anche se ne sia stato anticipato il pagamento dal Contraente.

### **Art. 3.13 – Forma delle comunicazioni**

**Per quanto non diversamente regolato, tutte le comunicazioni inerenti il contratto debbono farsi per iscritto mediante invio di lettera raccomandata A/R, fax o posta elettronica certificata all'attenzione di:**

**Bipiemme Assicurazioni S.p.A.  
Via Giuseppina Lazzaroni, 3 - 20124 Milano MI  
Fax +39.02.72235.080,**

**Posta Elettronica Certificata: [gestioneclienti.bpmassicurazioni@pec.it](mailto:gestioneclienti.bpmassicurazioni@pec.it)**

**oppure alla filiale della Banca presso la quale è stato sottoscritto il Modulo di adesione.**

### **Art. 3.14 – Legislazione applicabile, sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente**

Per quanto non regolato espressamente dal presente contratto valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.

Qualunque controversia relativa al presente contratto, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e sue successive modifiche, deve essere preliminarmente sottoposta ad un tentativo di mediazione, da effettuarsi innanzi ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia.

La richiesta di mediazione deve essere inviata a Bipiemme Assicurazioni S.p.A. - Affari Legali e Societari - Via Giuseppina Lazzaroni n. 3 - 20124 Milano ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it](mailto:bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it)

Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.

Se la mediazione non ha successo, il foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal presente contratto.

## Sezione 4 – Denuncia ed obblighi in caso di sinistro

### Art. 4.1 – Denuncia in caso di sinistro

I sinistri devono essere tempestivamente denunciati dall'Assicurato e/o dalla Banca alla Società, **entro 15 giorni** dalla data del sinistro stesso o dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, componendo i seguenti numeri di telefono:

**Numero Verde 800.055.177 (per Italia),  
Linea Urbana +39.011.74.172.66 (per l'Estero),**

**contattabili dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00.**

Successivamente, seguendo le indicazioni ricevute dall'operatore, il Contraente dovrà inviare, con lettera raccomandata A/R, il Modulo di Denuncia sinistro, consegnato unitamente al presente Set Informativo al seguente indirizzo:

**Bipiemme Assicurazioni  
c/o BLUE ASSISTANCE  
via Santa Maria n. 11  
10122 – TORINO  
Posta Elettronica Certificata: gestioneclienti.bpmassicurazioni@pec.it**

### Art. 4.2 – Obblighi in caso di sinistro

Inoltre con le modalità di cui sopra:

- **Relativamente alla sezione Danni al fabbricato, l'Assicurato deve:**
  - a) **specificare le circostanze dell'evento, la causa presunta e l'importo approssimativo del danno, nonché, nei casi in cui il fatto si configuri come reato, farne anche denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo quando prevista, indicando la Società ed il numero di polizza;**
  - b) **fornire alla Società nei 5 giorni successivi copia della denuncia fatta all'Autorità contenente una distinta particolareggiata dei beni danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore;**
  - c) **adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per la conservazione e la custodia dei beni rimasti, anche se danneggiati, e delle tracce e dei residui del sinistro fino alla liquidazione del danno.**

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alla lettera c) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che il bene aveva al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

**L'Assicurato, oltre che comunicare la realtà e il valore dell'oggetto del danno, deve altresì:**

- d) **tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto i beni rimasti danneggiati o meno, quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;**
- e) **dare, a seguito della richiesta da parte della Società, la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore dei beni preesistenti al momento del sinistro;**
- f) **tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario**

esperire presso terzi. L'inadempimento dell'obbligo di denuncia o di uno degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

- Relativamente alla sezione Responsabilità Civile verso Terzi, l'Assicurato deve far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.

### Art. 4.3 – Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### Art. 4.4 – Procedura per la valutazione del danno

Se l'evento riguarda la garanzia Danni al fabbricato, l'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti:
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà senza vincolo solidale.

La Società non è obbligata ad alcun indennizzo ove si accerti che per giustificare l'ammontare dei danni stessi si è fatto ricorso a documentazione non veritiera o a mezzo fraudolento, oppure sono state manomesse o alterate dolosamente le tracce e le parti danneggiate dal sinistro.

Nei casi in cui la vigente normativa preveda che i sinistri debbano essere denunciati all'Autorità Giudiziaria, copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società.

**LA MANCATA OSSERVANZA DELLE PROCEDURE LIQUIDATIVE PUÒ COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO**

## Art. 4.5 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non siano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui agli ART. 4.1 e 4.2 della presente Sezione;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di liquidazione dei danni previsti alle singole Sezioni di garanzia;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) dell'ART. 4.4 della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

## Art. 4.6 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo **entro 30 giorni** dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione da parte dell'Assicurato, **sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al sinistro non si evidenzino alcuno dei casi previsti dalle Esclusioni.**

## Art. 4.7 – Liquidazione dell'indennizzo

### SEZIONE 1 – DANNI AL FABBRICATO

L'Assicurato deve fare quanto è in suo potere per evitare o limitare il danno ottemperando alle istruzioni della Società prima dell'inizio delle riparazioni e fornire dimostrazione delle spese sostenute per limitare il danno.

L'assicurato deve inoltre tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto i beni rimasti danneggiati o meno, quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo/risarcimento.

La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società; lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

Se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato non avviene entro 8 giorni dalla denuncia del sinistro, l'Assicurato può prendere tutte le misure del caso.

La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione del fabbricato assicurato e danneggiato in luogo di risarcire il danno in contanti. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all'Assicurato entro 8 giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.

#### **Anticipo sugli indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 70% del presumibile indennizzo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo prevedibile sia pari ad almeno € 50.000.**

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

#### **Rinuncia rivalsa**

La Società rinuncia, **salvo il caso di dolo**, al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, **purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.**

#### **Liquidazione dei danni**

Premesso che il valore del fabbricato è determinato ai sensi dell'Art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione, l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate deducendo da tale risultato il valore dei recuperi.

Dall'ammontare, calcolato come ai precedenti commi, sono detratte le franchigie fissate in polizza.

### **SEZIONE 2 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

#### **Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali**

**La Società assume, sino al momento della tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile o penale, a nome del Contraente designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente medesimo.**

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione della presente Polizza Collettiva, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziaria penale fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo caso si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella presente Polizza Collettiva per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

**La Società non risponde in ogni caso delle spese sostenute dal Contraente per legali e tecnici da essa non designati né di multe, ammende o spese di giustizia penale.**

## Raccomandazioni utili

Si consiglia di adottare sempre i seguenti accorgimenti per evitare/ridurre al minimo le conseguenze in caso di sinistro:

- immettere antigelo negli impianti nella misura opportuna;
- provvedere alla chiusura di tapparelle e persiane in caso di forte vento o di disabitazione;
- chiudere il rubinetto/valvola idrica di adduzione al fabbricato assicurato in caso di assenza per periodi superiori ai 7 giorni;
- chiudere il rubinetto/valvola di adduzione del gas al fabbricato assicurato in caso di mancato utilizzo;
- far controllare periodicamente, da tecnici qualificati, l'impianto di riscaldamento, l'impianto elettrico, la canna fumaria, la cucina;
- non sovraccaricare prese e prolunghe con derivazioni multiple (doppie spine, ciabatte) ed evitare di passare con le prolunghe sotto i tappeti e sotto le porte;
- staccare la presa dell'antenna del televisore durante i temporali e in caso di disabitazione;
- staccare la spina generale della corrente quando si parte per le vacanze;
- dotare il fabbricato di un rilevatore di fumo che reagisce immediatamente se si sviluppa un incendio;
- tenere in casa almeno un estintore da usare in caso di incendio, meglio se uno per piano; se non si utilizza, procedere comunque annualmente alla manutenzione;
- sostituire le serrature in caso di perdita o furto delle chiavi;
- posizionare in cassaforte (qualora presente) i valori in caso di assenza in caso di disabitazione.

## **INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE E SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** **ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016**

Gentile Cliente, desideriamo informarla che Bipiemme Assicurazioni S.p.A. (di seguito "Società") per l'instaurazione e l'esecuzione del rapporto assicurativo dovrà raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Nel rispetto della vigente normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR"), Le rilasciamo pertanto le seguenti informazioni:

### **A. NATURA DEI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

#### **A.1 FINALITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO/CONTRATTUALE**

I Suoi dati personali (anagrafici, fiscali, di natura economica, eventualmente anche relativi alla Sua salute, biometrici, genetici, giudiziari) comunicati direttamente da Lei o reperiti dalla Società da fonti pubbliche, siti web o da soggetti terzi, quali società di informazione commerciale e creditizia o di servizi, tramite banche dati, elenchi tematici o settoriali, saranno raccolti e trattati dalla Società per le finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, quali, a titolo esemplificativo:

- attività preliminari (quali la stesura di preventivi);
- stipula di polizze assicurative, raccolta dei premi, gestione del rapporto assicurativo;
- liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative indagini e/o azioni legali;
- costituzione, esercizio o difesa dei diritti della Società;
- adempimento a specifici obblighi di legge o contrattuali (es. attività di antiriciclaggio e vigilanza assicurativa sui sinistri);
- attività statistico-tariffarie e di profilazione della clientela;
- verifica e monitoraggio dei rischi finanziari.

Per la fornitura di tali servizi, la Società deve obbligatoriamente ottenere il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati. Il mancato conferimento da parte Sua comporta l'impossibilità di instaurare, proseguire e/o ottenere le prestazioni contrattuali inerenti al rapporto assicurativo.

#### **A.2 FINALITÀ CONNESSE AD ATTIVITÀ PROMOZIONALI E/O DI MARKETING**

La Società può chiedere il consenso al trattamento dei Suoi dati personali al fine conoscere il gradimento in ordine alla qualità dei servizi offerti, rilevare i Suoi fabbisogni assicurativi e tenerLa aggiornato sulle nuove proposte commerciali e/o attività promozionali promosse dalla Società o da società del gruppo di appartenenza della stessa, anche tramite questionari, posta ordinaria, telefono, messaggi del tipo sms o di altro tipo.

Tali finalità sono connesse, ma non indispensabili, alle finalità di cui alla lettera A.1 della presente informativa.

Il consenso ai trattamenti in questione è facoltativo e il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la possibilità di instaurare, proseguire e/o ottenere le prestazioni contrattuali inerenti al rapporto assicurativo.

## **B. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I Suoi dati saranno trattati con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate al conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, attraverso idonee modalità e procedure che comportano anche l'utilizzo di strumenti informatici e telematici o comunque automatizzati nonché con l'impiego di algoritmi dedicati.

All'interno della Società i dati saranno trattati da personale dipendente e/o collaboratore appositamente designato, nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, così da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Per talune attività la Società potrà utilizzare soggetti terzi che, sempre secondo le istruzioni impartite e nel rispetto delle misure di sicurezza previste, svolgeranno compiti di natura tecnica e organizzativa. I Suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo compatibile con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali.

## **C. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI A SOGGETTI TERZI**

I Suoi dati potranno essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza a soggetti terzi pubblici o privati, appartenenti al settore assicurativo o ad esso correlati che concorrono nella costituzione della c.d. "catena assicurativa".

L'elenco aggiornato dei soggetti costituenti la c.d. "catena assicurativa" potrà essere da Lei richiesto contattando il Responsabile della Protezione dei Dati, ai recapiti indicati alla lettera D della presente informativa.

I Suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati per finalità amministrative e contabili a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c..

Nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, Le comunichiamo che i Suoi dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi membri dell'Unione Europea.

## **D. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

In qualsiasi momento, avrà il diritto di chiedere:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro natura;
- l'aggiornamento o la rettifica in caso di inesattezza;
- le finalità e modalità del trattamento;
- in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, la logica applicata al trattamento;
- la cancellazione ("diritto all'oblio"), la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati;
- la portabilità dei dati trattati, ossia ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali forniti.

Sarà Suo diritto, inoltre, revocare in qualsiasi momento il conferimento al trattamento dei Suoi dati, nel rispetto degli obblighi di legge e secondo le modalità previste dal GDPR.

Fermo restando il diritto a esporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per esercitare i Suoi diritti e richiedere maggiori informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali, ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati nonché ai Responsabili del trattamento, potrà contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente recapito: Bipiemme Assicurazioni S.p.A. - Responsabile della Protezione dei Dati, Via G. Lazzaroni 3, 20124 Milano – e-mail: [privacy@bpmvita.it](mailto:privacy@bpmvita.it)

#### **E. TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Il Titolare del trattamento è Bipiemme Assicurazioni S.p.A., Via G. Lazzaroni 3, 20124 Milano.